

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

### 60° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente **BOSCO**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede redigente

«Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«Istituzione del Parco nazionale del Pollino» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori

«Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori

«Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riser-

ve marine» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«Istituzione del Parco nazionale del Cilento» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori

«Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«Norme in materia di parchi naturali regionali» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori

«Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori

«Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa

«Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarra e di altri senatori

«Legge-quadro sulle aree protette» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e

D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

**(Seguito della discussione congiunta e rinvio)**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| PRESIDENTE .....  | Pag. 3, 6, 7 e <i>passim</i> |
| ANDREINI (Com.-PDS) .....                               | 6, 12, 13 e <i>passim</i>    |
| ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente ..... | 6, 19, 20 e <i>passim</i>    |
| BOATO (Fed. Eur. Ecol.) .....                           | 6, 7, 17 e <i>passim</i>     |
| CECCATELLI (DC) .....                                   | 5                            |
| CUTRERA (PSI) .....                                     | 11, 16, 21                   |
| FABRIS (DC), relatore alla Commissione ....             | 5, 6, 13 e <i>passim</i>     |
| GOLFARI (DC) .....                                      | 12                           |
| PAGANI Maurizio (PSDI) .....                            | 15                           |
| PIERRI (PSI) .....                                      | 6                            |
| RUBNER (SVP) .....                                      | 11                           |
| TORNATI (Com.-PDS) .....                                | 6, 12, 13 e <i>passim</i>    |
| TRIPODI (Rifond.Com.) .....                             | 6, 15                        |

*I lavori hanno inizio alle ore 15, 30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

- «**Norme per la conservazione della natura e per le aree protette**» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco nazionale del Pollino**» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori
- «**Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette**» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori
- «**Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali**» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori
- «**Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine**» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori
- «**Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino**» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco nazionale del Cilento**» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori
- «**Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestuàm, Castellabate, Palinuro a Maratea**» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori
- «**Norme in materia di parchi naturali regionali**» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio**» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori
- «**Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza**» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa
- «**Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia**» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarà e di altri senatori
- «**Legge-quadro sulle aree protette**» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per la conservazione della natura e per le aree protette», d'iniziativa del senatore Cascia e di altri

senatori; «Istituzione del Parco nazionale del Pollino», d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori; «Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette», d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori; «Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali», d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori; «Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine», d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori; «Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino», d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Istituzione del Parco nazionale del Cilento», d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori; «Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro e Maratea», d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Norme in materia di parchi naturali regionali», d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori; «Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio», d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori; «Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte in Aci Trezza", d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa; «Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia», d'iniziativa del senatore Petrarra e di altri senatori; e «Legge-quadro sulle aree protette», d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta notturna del 26 settembre scorso. Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

#### Art. 10.

##### *(Comunità del parco)*

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare è sentita:

- a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
- b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
- c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
- d) sul bilancio e sul conto consuntivo.

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno il presidente. È convocata dal Presidente dell'Ente parco o dal suo Presidente su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; fanno parte della comunità del parco i rappresentanti delle forze sociali e produttive della comunità stessa».*

10.1

DIANA

*Al comma 2, nell'alea, sostituire le parole: «è sentita» con le seguenti: «il suo parere favorevole è obbligatorio».*

10.2

MONTRESORI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o su richiesta di un terzo dei suoi componenti».

10.3

MONTRESORI

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È convocata dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti o dal Presidente dell'Ente Parco».*

10.4

ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO,  
GIUSTINELLI, PETRARA

Stante l'assenza del senatore Diana, dichiaro decaduto l'emendamento 10.1.

CECCATELLI. Signor Presidente, appongo la mia firma in calce agli emendamenti 10.2 e 10.3, dandoli per illustrati.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 10.2, potrei esprimere un parere positivo laddove venisse apportata una variazione. Non si può dire «il suo parere favorevole è obbligatorio», perchè tale parere potrebbe essere anche contrario.

Quindi, chiedo ai proponenti di sopprimere la parola «favorevole».

CECCATELLI. Signor Presidente, accetto la modifica che mi è stata suggerita dal relatore. Pertanto il mio emendamento diventa il seguente:

*Al comma 2, nell'alinea, sostituire le parole: «è sentita» con le seguenti: «il suo parere è obbligatorio».*

10.2 (Nuovo testo)

MONTRESORI, CECCATELLI

ANDREINI. Signor Presidente, l'emendamento 10.4 tende a rendere più corretto l'ultimo periodo del comma 4, perchè il Presidente della comunità del parco non può convocare il parco secondo l'attuale formazione. Di conseguenza, vengono indicate meglio le figure che possono convocare la comunità del parco.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.2 (nuovo testo), 10.3 e 10.4.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2 nel nuovo testo.

BOATO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto favorevole, pur ritenendo del tutto pleonastica questa modifica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 10.2 nel nuovo testo, presentato dai senatori Montresori e Ceccatelli.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole, ritenendo giusto che una istituzione come la comunità del parco si possa convocare per iniziativa del suo Presidente e non per iniziativa del Presidente dell'Ente parco.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dai senatori Montresori e Ceccatelli.

**È approvato.**

Di conseguenza, dichiaro assorbito l'emendamento 10.4.  
Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

TORNATI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole da parte del mio Gruppo.

TRIPODI. Signor Presidente, anch'io annuncio il mio voto favorevole.

PIERRI. Signor Presidente, esprimo un voto favorevole.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole sull'articolo 10 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

*(Regolamento del parco)*

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco entro sei mesi dall'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministro dell'ambiente.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di *handicap* e anziani.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali,

nonchè l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonchè l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, prevedendo eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta e previo parere obbligatorio delle regioni e degli enti locali interessati da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e, comunque, d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:*

«sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministro dell'ambiente».

11.7

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

*Al comma 1, dopo le parole: «Ente parco» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Regioni e le province autonome».*

11.1

DUJANY, RUBNER



*Al comma 2, nell'alea, sostituire le parole: «disciplina in particolare» con le seguenti: «può disciplinare in particolare».*

11.8 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

*Al comma 3, nell'alea, sostituire le parole: «In particolare sono vietati» con le seguenti: «Possono inoltre essere vietate tutte le attività previste dal regolamento del parco con particolare riferimento».*

11.10 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «la cattura, l'uccisione».*

11.2 PAGANI

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali».*

11.11 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

11.3 PAGANI

*Al comma 3, lettera d), dopo la parola: «pubblicitarie», aggiungere le seguenti: «al di fuori dai centri urbani».*

11.12 TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA

*Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «cicli biogeochimici», aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle sostanze ad uso fitosanitario e zooprofilattico».*

11.13 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

*Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non autorizzati».*

11.4 PAGANI

*Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al di fuori delle residenze o dai centri urbani».*

11.14 ANDREINI, NESPOLO, TORNATI, GIUSTINELLI, SCARDAONI, PETRARA

*Al comma 3, sopprimere la lettera h).*

11.5

PAGANI

*Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La legge sulla disciplina del volo in zone di montagna definisce le caratteristiche del divieto».*

11.9

GOLFARI, MONTRESORI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le deroghe ai divieti di cui al comma terzo ed in particolare, disciplina l'esercizio venatorio attraverso catture ed abbattimenti selettivi programmati e controllati per la gestione biologica delle singole specie di fauna selvatica».

11.15

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

*All'emendamento 11.16, dopo le parole: «al comma 3», aggiungere le seguenti: «lettere c), d), e), f), g) ed h)».*

11.16/2

ANDREINI

*All'emendamento 11.16, sostituire le parole: «la caccia» con le seguenti: «la lettera a) del comma 3».*

11.16/1

BOATO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la caccia, prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso».

11.16

GOLFARI, MONTRESORI

*Al comma 4 sostituire la parola: « , prevedendo» con le seguenti: «. Prevede altresì».*

11.17

TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso».*

11.6

PAGANI

*Al comma 5, dopo le parole: «collettività locali», aggiungere le seguenti: «che sono esercitati secondo le consuetudini locali».*

11.20

IL RELATORE

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

11.18

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

*Al comma 5, sostituire le parole: «sono liquidati» con le seguenti: «possono essere liquidati».*

11.21

IL RELATORE

*Al comma 6, sopprimere le parole: «a statuto speciale».*

11.19

ANDREINI, NESPOLO, SCARDAONI, TORNATI,  
GIUSTINELLI, PETRARA

CUTRERA Signor Presidente l'emendamento 11.7 si illustra da sè.

RUBNER. Signor Presidente, aggiungo la mia firma in calce all'emendamento 11.1, presentato dal senatore Dujany. Tale proposta modificativa si illustra da sè.

CUTRERA. Signor Presidente, l'emendamento 11.8 ha una certa importanza, perchè tende ad affermare il principio secondo cui il regolamento del parco possa disciplinare – se del caso – queste materie, e non che debba farlo necessariamente. Avendo esse un carattere territoriale-urbanistico, sembrano attenerne più alla competenza delle amministrazioni locali che non a quella dell'Ente parco. In particolare, faccio riferimento al comma 2, lettere *a)* e *b)*, che riguardano «la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti», nonché «lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali».

L'emendamento 11.10 va nella stessa direzione in quanto si propone di ammettere una maggiore elasticità al regolamento del parco, che fa riferimento a parchi nazionali così eterogenei e diversi. Riteniamo pertanto che l'elasticità del regolamento possa risolvere conflitti tra popolazioni locali ed Ente parco.

**PRESIDENTE.** Il problema affrontato con l'emendamento 11.2 è a mio avviso essenzialmente di chiarezza. Il testo dell'articolo 11, alla lettera a) del terzo comma, vieta assolutamente l'uccisione e la cattura delle specie animali, mentre al quarto comma vengono previsti degli spazi per cui sulla base di un piano del parco sono consentite delle cacce di selezione.

Siccome le leggi devono essere chiare e comprensibili per tutti, credo sia inutile proibire una cosa che dopo viene ammessa. A mio avviso sarebbe più opportuno eliminare un riferimento fuorviante, riservandoci poi di stabilire all'articolo 22 quali sono i controlli e le precauzioni con cui può essere ammessa la caccia di selezione anche all'interno dei parchi.

L'emendamento 11.3 riguarda il regime delle acque, sul quale ci siamo già soffermati in discussione generale; ritengo che non possa essere delegata soltanto all'Ente parco la regimazione delle acque.

L'emendamento 11.4 si riferisce alla lettera f) del terzo comma e propone che al divieto all'introduzione di armi si possa derogare mediante autorizzazione.

L'emendamento 11.5 si muove nello spirito della chiarezza della legge ed è simile all'emendamento 11.9 del senatore Golfari: vietare il volo a bassa quota dei mezzi aerei non vuol dire assolutamente nulla.

L'emendamento 11.6 si ricollega ai primi emendamenti e verte su una materia che a mio avviso deve essere regolamentata nell'ambito della legge sulla caccia; pertanto l'emendamento propone di sopprimere, al quarto comma, quel periodo che si riferisce ai prelievi e agli abbattimenti, in quanto ritengo che potranno essere meglio disciplinati in una normativa organica sulla caccia.

Stante l'assenza dei presentatori, senatori Mora, Micolini, Zangara e Manzini, dichiaro decaduti gli emendamenti 11.11, 11.13, 11.15 e 11.18.

**TORNATI.** La preoccupazione che ci ha spinto a presentare l'emendamento 11.12 è che nel testo della legge la menzione delle attività pubblicitarie è piuttosto generica; con essa si può fare riferimento a cose clamorose come la cartellonistica o la pubblicità sonora, ma anche a cose più semplici come le normali insegne di attività commerciali.

Quindi, la nostra proposta è una precauzione affinché l'esclusione della pubblicità sia mantenuta al di fuori dei centri abitati.

**ANDREINI.** L'emendamento 11.14 riguarda un problema generale in merito ai divieti, collegati alla successiva previsione di pene detentive per chi viola questo articolo. Tuttavia una cosa è il divieto di caccia, per il quale noi condividiamo tali pene, e un'altra cosa è il divieto di raggiungere la propria casa con un fucile: in un centro abitato ognuno ha il diritto di andare a casa propria col fucile; non vorremmo cioè che questi divieti fossero stati concepiti nella logica del bosco disabitato. Provate ad esempio ad immaginare come possa essere applicato il divieto di circolare con le armi nel Parco del Gennargentu che comprende mezza provincia.

Concludo con questa considerazione: il divieto dell'uso di fuochi all'aperto implica che non si possa fare neanche una braciolata nel cortile se la casa di campagna rientra nel parco; tali situazioni rientravano tra quelle da regolare piuttosto che da vietare.

GOLFARI. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 11.5 del senatore Pagani; tuttavia, qualora non dovesse essere approvato, con l'emendamento 11.9 propongo una modifica del testo più attenuata, che prevede un rinvio del divieto alla legge sulla disciplina del volo in zona di montagna, già approvata dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame dell'8<sup>a</sup> Commissione del Senato. Infatti, ci sono molte modalità tecniche che sarebbe impossibile inserire in questa legge, ad esempio una terminologia specifica che non può essere contenuta in questo testo e che soltanto un'apposita legge può padroneggiare.

Ecco perchè penso che quella sede dovrà definirle. Ritengo più opportuna la soppressione proposta dal presidente Pagani.

Circa l'emendamento 11.16 vorrei presentare una riformulazione, in forza della quale esso dovrà così essere inteso:

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la caccia, prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco».

11.16 (Nuovo testo)

GOLFARI, MONTRESORI

TORNATI. Signor Presidente, mi sembra chiaro il significato dell'emendamento 11.17. Prevediamo che rispetto a tutti i divieti il regolamento esamini concretamente le eventuali deroghe. Per quanto riguarda la caccia, nel nostro emendamento abbiamo scritto «prevede altresì»; abbiamo presentato il sub-emendamento 11.17/1, del seguente tenore: «all'emendamento 11.17, sostituire la parola: "prevede" con la parola: "può prevedere"». Nel primo caso sembrava quasi obbligatoria la previsione della deroga.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ritengo che i miei emendamenti 11.20 e 11.21 si illustrino da sè; vengono incontro ad alcune tradizioni esistenti nel nostro territorio che non si possono cancellare con un colpo di spugna.

Alcuni problemi riguardano sia la possibilità di finanziamento che alcune situazioni che possono variare da luogo a luogo. Ritengo pertanto che sia preferibile scrivere al comma 5 «possono essere liquidati», per rendere possibili comportamenti duttili ed adeguati alle circostanze.

ANDREINI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 11.19. Il comma 6 è il più importante dell'articolo 11, ma ha in sè una contraddizione clamorosa rispetto all'approvazione del piano del parco.

Quest'ultimo viene approvato dall'Ente parco, d'intesa con le Regioni. Non si capisce perchè il regolamento, che dovrebbe essere uno strumento di serie inferiore rispetto al piano del parco, veda le Regioni solo in qualità di organi consultivi. Propongo pertanto di sopprimere al comma 6 le parole «a statuto speciale», per cui il regolamento del parco deve essere approvato «d'intesa con le Regioni», e non soltanto con quelle a statuto speciale.

Accedendo comunque a rilievi di talune parti politiche, riformulo l'emendamento nel seguente testo:

*Al comma 6, sostituire le parole: «sentita la Consulta e previo parere obbligatorio delle Regioni e degli enti locali interessati da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e, comunque, d'intesa con le Regioni a statuto speciale e le province autonome interessate» con le seguenti: «sentita la Consulta e previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e comunque d'intesa con le Regioni e le province autonome».*

11.19 (Nuovo testo)

ANDREINI, NESPOLO, SCARDAONI, TORNATI,  
GIUSTINELLI, PETRARA

TORNATI. Vorrei presentare ed illustrare il seguente emendamento 11.22: «*Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente: 'c) le modificazioni del regime delle acque che contrastino con le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d)'*».

Conosco bene la preoccupazione e la casistica dominanti: molti ritengono che possano esserci ulteriori derivazioni di acque che potrebbero modificare il regime delle acque. Il testo originale sembra che abbia un valore ambivalente, nel senso che per modificazione del regime delle acque si intende sia la modificazione intervenuta per un'ulteriore derivazione delle acque, sia una modificazione che può derivare per una cessazione di una derivazione delle acque.

In tal senso il divieto appare contraddittorio. Propongo di vietare le modificazioni del regime delle acque che contrastino con le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d).

All'articolo 1, fra le finalità della legge, è indicata la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. In alcune realtà, gli eccessi di derivazioni autorizzate hanno rotto questo equilibrio che dovrebbe essere ripristinato, vietando o riducendo alcune derivazioni. Se non si inserisce fra i divieti quello che tende ad aumentare le derivazioni, si rischia di vietare qualsiasi modificazione. Secondo la lettera c) del comma 3 sono vietate le modificazioni del regime delle acque, qualunque esso sia oggi, che in molti casi risulta squilibrato per un eccesso di derivazioni. Pertanto bisogna vietare le modificazioni che tendono ad ulteriori derivazioni delle acque.

La legge indica di ripristinare gli equilibri rotti e pertanto bisogna vietare tutte le modificazioni che contrastino con le finalità previste all'articolo 1. Infatti, se una modificazione fa cessare una derivazione, ripristinando l'equilibrio, attraverso tale norma tutto viene bloccato poichè si vieta qualsiasi modifica del regime delle acque.

Ho l'impressione che per molti il concetto di regime delle acque sia ottimale. In realtà, il regime delle acque rappresenta l'equilibrio che si è determinato ad un certo punto della storia di quel fiume. È un equilibrio che può essere anche frutto di eccessi di derivazione. Anche quello è un regime delle acque e non è certo ottimale.

ANDREINI. Signor Presidente, non sono favorevole agli emendamenti che tendono a rendere insignificante il divieto di caccia nei parchi. La legge attuale sulla caccia colpisce tale attività nei parchi, sia regionali che nazionali. Abbiamo solo l'eccezione di un parco regionale, dove è possibile cacciare. Il provvedimento che fra non molto andremo a discutere, relativo alla caccia, proibisce tali attività nei parchi nazionali e nei parchi regionali, per evitare anche che la preferenza per il parco regionale, in alternativa a quello nazionale, abbia come risultato quello di introdurre la caccia. A mio avviso tale norma non dovrebbe essere modificata.

Come dicevo poc'anzi, avrei introdotto i divieti tra le materie che dovrebbero essere regolate. A tal proposito, bisognerebbe rileggersi il comma 4 dell'articolo 11. Esso recita: «Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, prevedendo...». Togliendo la virgola, mettendo il punto e trasformando il gerundio successivo si potrebbe dire: «Prevede eventuali prelievi...». Nell'attuale testo sembra quasi che l'unica norma del regolamento che potrebbe essere modificata sia quella relativa alle forme della caccia. Con la correzione che propongo, tutto ciò che è vietato sempre in modo tassativo può essere ricondotto ad una logica diversa. Ad esempio, non me la sento di affermare che un aliante non possa sorvolare le Dolomiti o che un deltaplano non possa sorvolare un parco, altrimenti dovremmo estendere tale divieto anche agli aerei! Sarei quindi cauto nell'introdurre taluni divieti che poi non possono essere mantenuti e che prevedono anche delle sanzioni penali.

È necessario pertanto apportare qualche correzione, mantenendo il divieto di caccia.

TRIPODI. Signor Presidente, concordo con le osservazioni svolte poc'anzi dal senatore Andreini. Se non erro egli ha richiamato gli emendamenti 11.15 e 11.16, che certamente, se dovessero essere approvati, si porrebbero in contrasto con la legge attuale - la quale prevede il divieto di caccia nei parchi - ma soprattutto introdurrebbero un qualcosa che sostanzialmente rappresenterebbe un cuneo nel provvedimento sulla caccia che tra poco esamineremo.

Dobbiamo stare molto attenti, perchè altrimenti creeremo confusione, e addirittura potremmo mettere in discussione ciò che noi stessi dobbiamo definire, che abbiamo ribadito e che cerchiamo di rispettare con alcuni indirizzi generali presenti nella normativa sulla caccia. Ragion per cui sono contrario a questi emendamenti.

Sono favorevole all'emendamento 11.5, presentato dal senatore Pagani, tendente a sopprimere al comma 3 la lettera h).

A mio avviso è importante l'osservazione avanzata dal senatore Andreini con l'emendamento 11.19, perchè non può essere operata una divisione tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. Noi

stiamo affrontando un tema che concerne il paese nel suo complesso e non vi sono elementi che possono dare un riconoscimento di partecipazione alle Regioni a statuto speciale escludendo quelle a statuto ordinario, perchè altrimenti verrebbe operata una discriminazione.

PAGANI Maurizio. Vorrei svolgere brevemente due considerazioni per spiegare la logica che lega gli emendamenti da me presentati.

La prima considerazione, che ha guidato anche la presentazione di emendamenti di vari colleghi e che è stata ricordata dal senatore Andreini, è quella di non varare una legge che non può essere rispettata. Da qui deriva pure l'emendamento 11.5, che tende a sopprimere il divieto del sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei.

La seconda considerazione concerne la caccia. Credo che sia ormai noto a tutti come i dogmi della intangibilità di talune specie di animali non possano essere rispettati. La natura ha determinati equilibri e in molti parchi alcuni di questi sono stati alterati. A tal proposito, vorrei ricordare il Parco della Mandria in Piemonte, dove vi è la migliore razza di cervi esistente in Europa. A dieci anni dalla gestione posta in essere dalla Regione Piemonte, tale razza sta lentamente estinguendosi, in quanto questi cervi hanno contratto varie malattie, occorrendo invece una selezione naturale.

Gli stambecchi del Parco del Gran Paradiso muoiono di fame perchè non hanno pascolo. Quindi, è necessario predisporre dei piani di abbattimento, che possono anche non essere gestiti dal personale del parco. La caccia è un'attività che viene riconosciuta e personalmente non sono tra quelli che la demonizzano; semmai bisogna controllarla.

A questo punto è inutile che facciamo abbattere dai guardiaparco questi animali, perchè possiamo benissimo lasciare che dei cacciatori, accompagnati, li abbattano dietro il rilascio di una autorizzazione. Mi permetto di aggiungere che ciò potrebbe costituire una risorsa non indifferente, perchè i nostri cacciatori si recano all'estero per esercitare tale attività (una volta si recavano nei paesi dell'Europa dell'Est); non credo di affermare uno sproposito.

In questo senso probabilmente ritirerò il mio emendamento sulla caccia allineandomi a quello del senatore Golfari, che mi sembra più chiaro, e che inquadra il problema in termini più generali.

CUTRERA. Signor Presidente, desidero esprimere una preoccupazione sull'ordine di questi atti, e cioè sui rapporti tra il regolamento del parco ed il piano del parco, ricollegandomi in questo senso all'intervento del senatore Andreini.

Mi sembra un punto di estrema importanza per la politica ambientale, perchè l'articolo 11 prevede che il regolamento è approvato dall'Ente entro sei mesi dall'approvazione del piano del parco. Pertanto il regolamento assume efficacia sei mesi dopo la conclusione del lungo *iter* previsto dal successivo articolo 12 per l'approvazione del piano. Vorrei che fosse verificata l'ipotesi in base alla quale questi due documenti vengono approvati contestualmente; ciò non solo per le implicazioni procedurali ma anche per la operatività della legge.

Il piano del parco è lo strumento fondamentale dell'organizzazione del territorio e a mio parere deve precedere il regolamento: è



abbastanza illogico che nell'articolo 11 si parli del regolamento del parco, che però sarà adottato entro sei mesi dall'approvazione del piano. Riterrei opportuno che il piano avesse a precedere il regolamento, in modo che quest'ultimo sia complementare al piano del parco. In tal modo il regolamento diventa uno strumento integrativo delle prescrizioni del piano territoriale e i problemi sollevati circa le deroghe o le eccezioni saranno letti in stretta connessione con la natura dei territori e nel rapporto territorio-popolazione-protezione ambientale che va impostato zona per zona.

Se riuscirò ad impostare una normativa che facesse perno sul piano del parco come primo elemento e quindi anticipassimo l'esame dell'articolo 12 (accantonando pertanto l'articolo 11) e studiando la possibilità della contemporaneità delle decisioni su piano e regolamento, non solo miglioreremo la procedura ma potremo fare in modo che la stessa procedura venisse sottoposta all'esame dei cittadini in unica contestualità. Infatti, non comprendo perchè i cittadini debbano essere informati nel corso del procedimento di approvazione del piano del parco, mentre non possano intervenire in alcun modo sul procedimento di formazione del regolamento, quando quest'ultimo disciplina le loro specifiche attività economiche.

Per questi motivi insisto affinchè il problema venga riesaminato nella sua complessità dopo l'esame dell'articolo 12, accantonando momentaneamente l'articolo 11.

BOATO. Signor Presidente, intervengo sia sul merito degli emendamenti che sulla proposta procedurale del senatore Cutrera.

Capisco la preoccupazione del collega Cutrera e credo che ci sia una certa logica nelle sue affermazioni per cui l'esame dell'articolo 12 dovrebbe precedere quello dell'articolo 11 in modo che venga prima discusso il piano del parco e poi il regolamento. Tuttavia, sono perplesso sull'inversione dell'ordine dell'esame degli articoli; a questo punto, tenendo conto dei tempi strettissimi a nostra disposizione - e solo per questo - sarei favorevole a continuare l'esame dell'articolo 11, anche se non mi oppongo ad una scelta diversa.

Sul merito, credo sia da più parti emersa la legittima preoccupazione di non creare delle rigidità laddove non devono essere create e nel contempo di assicurare il coinvolgimento di tutte le Regioni e non solo di quelle a statuto speciale. Credo inoltre sia fondata la preoccupazione espressa anche dall'emenamento 11.10: così formulato non lo condivido, ma condivido la sua motivazione, che credo possa bene essere espressa modificando l'inizio del quarto comma, laddove si dice: «Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe di cui al comma 3...». È giusta la proposta di Tornati e di altri volta a mettere un punto dopo le parole «comma 3», aggiungendo: «Prevede altresì eventuali prelievi». Mi pare che è quello che si può fare per mantenere lo spirito e la sostanza della proposta legislativa al nostro esame, con le modifiche che è giusto apportare affinchè venga interpretata meglio dal punto di vista giuridico.

Non sono d'accordo con le varie proposte di modifica della lettera a) del comma 3 e di modifica sostanziale del comma 4, perchè queste proposte snaturerebbero il senso del provvedimento: se si vuole

immaginare di introdurre la caccia nei parchi lo si dica esplicitamente. Io sono contrario a questa proposta e pertanto modificherei radicalmente il mio giudizio sulla legge; se finora ho espresso voto favorevole sugli articoli già approvati - nonostante alcune perplessità e riserve e preoccupazioni su alcune modifiche che non sempre ho condiviso - laddove venisse introdotta la caccia nei parchi, cambierei totalmente il mio atteggiamento, perchè ciò comporterebbe uno snaturamento della legge ed un anticipo di snaturamento della legge sulla caccia approvata dalla Camera dei deputati.

Quest'ultimo disegno di legge sulla caccia, alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 21, recita: «L'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali è vietato, conformemente alla legislazione in materia di parchi e riserve naturali».

Il disegno di legge sulla caccia è ancora in discussione e pone un divieto generale, rimandando alla legge sui parchi (la quale presumibilmente entrerà in vigore come legge dello Stato prima della legge sulla caccia). A mio parere, si rende difficile mantenere quell'equilibrio politico fra le diverse istanze che più volte è stato richiamato sia dal Governo che dai colleghi.

Credo sia giusto mantenere il divieto ed anche rispondere alle preoccupazioni del Presidente Pagani e di altri colleghi poichè sono fondate e previste perfettamente in quello che diventerà il secondo periodo, dopo l'approvazione dell'emendamento del senatore Tornati, al comma 4. Apportando delle modifiche, ritengo che si snaturerebbe questo importante articolo della legge.

TORNATI. Vorrei affrontare la questione sollevata dal senatore Cutrera, relativamente al rapporto fra il piano del parco e il regolamento.

Mi sembra una questione seria che però, nell'intervento del collega Cutrera, nasce da un presupposto non reso esplicito. Infatti egli implicitamente afferma che esiste il piano del parco, il quale è un piano di assetto territoriale urbanistico; il regolamento è conseguente al piano e costituisce la norma tecnica di attuazione. Di conseguenza, il regolamento rappresenta una appendice attuativa di alcuni aspetti del piano del parco e pertanto è bene considerare tutto insieme.

Il presupposto su cui si basa il ragionamento del senatore Cutrera - e sulla base del quale ha formulato la proposta di accantonamento, che auspico possa essere ritirata dopo questo chiarimento - non mi sembra che trovi il suo fondamento nell'impianto della legge. Egli tende ad attribuire al piano per il parco una valenza prevalentemente territoriale-urbanistica e al regolamento del parco l'aspetto attuativo configurabile in alcune norme tecniche di attuazione del parco, essendo quindi parte attuativa del piano del parco stesso.

La filosofia della legge, così come è stata pensata (da qui la stranezza del regolamento inserito prima del piano del parco, altrimenti non si spiegherebbe), non è questa. Il piano per il parco è prevalentemente ma non esclusivamente urbanistico-territoriale, informato a criteri naturalistici, ma non sottintende la presenza di altri piani che, nella regolamentazione dell'uso del territorio, esistono (mi riferisco al piano del traffico, del commercio, e così via).

Il regolamento in realtà coordina un complesso di attività che vanno ben al di là di quelle urbanistiche. Infatti, a quelle urbanistiche fa esplicito riferimento solo la lettera *a*), la quale parla di tipologie e modalità di costruzione di opere e manufatti (praticamente è il comparto norme tecniche e di attuazione del piano per il parco).

Altre finalità non hanno attinenza con la strumentazione urbanistica bensì con disposizioni di compatibilità ambientale, non necessariamente urbanistiche (mi riferisco alla ricerca scientifica, ai limiti delle emissioni sonore, alle attività economiche – addirittura si parla di occupazione giovanile). Il regolamento del parco, in realtà, è un insieme di norme che contengono solo in parte la specificazione attuativa del piano per il parco. Personalmente avrei inserito nel piano le norme attuative di attinenza urbanistica mentre il resto lo avrei inserito nel programma socio-economico. Invece, nel regolamento, si rivedono questioni e aspetti che non attengono necessariamente al piano per il parco.

In questo senso considerare insieme le due questioni comporterebbe un lavoro di riscrittura su più fronti.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ogni argomento porta lontano, ma sarò sintetico nelle mie considerazioni.

È necessario che vi sia correlazione tra i vari strumenti, però, come ha detto il senatore Tornati, una cosa è il piano del parco ed un'altra è il regolamento. Dal punto di vista dell'attuazione della politica economica, il piano del parco si riconnette più al piano delle attività compatibili, cioè ad un piano di protezione naturalistica.

In secondo luogo, il piano delle attività compatibili e il piano del parco sono presumibilmente strumenti rivedibili nel tempo, mentre il regolamento diventa una realtà di più lungo periodo e quindi in qualche modo ha una sua autonomia.

In un certo senso ha ragione il senatore Cutrera su un punto formale. Essendo previsto nel comma 1 che: «Il regolamento del parco... è adottato dall'Ente parco entro sei mesi dall'approvazione del piano per il parco», formalmente vi è una connessione solo temporale. Mi permetterei di suggerire – comunque ne discuteremo quando prenderemo in esame l'articolo 12 – al senatore Cutrera di eliminare questo dato temporale, piuttosto che proporre di soprassedere – mediante la proposta di accantonamento che spero vorrà ritirare – all'analisi degli emendamenti e alla discussione.

Rispetto alla sostanza del regolamento, vorrei invitare il senatore Andreini ad una rimediazione. Perché il regolamento in questa connotazione viene approvato dal Ministro dell'ambiente? Per un fatto istituzionale-formale, oltre che di sostanza. L'Ente parco è un ente su cui il Ministero dell'ambiente ha vigilanza e normalmente, per lunga tradizione istituzionale ormai ben radicata, competente per il regolamento è l'istituto che ha la vigilanza.

Naturalmente, durante la discussione svoltasi alla Camera dei deputati, è stata prevista l'intesa con le Regioni a statuto speciale. Io mi rimetto alla Commissione, ma sarebbe incomprensibile che non si tenesse conto della specificità del Ministero dell'ambiente. Infatti, mentre la Regione è l'organo competente per approvare la pianificazio-

ne territoriale e le attività compatibili sul territorio, il regolamento è un atto su cui il Ministero dell'ambiente ha istituzionalmente una sua competenza.

Per quanto riguarda le proposte emendative che sono state avanzate, vorrei sollecitare un minimo di attenzione da parte dei colleghi.

È evidente che si poteva percorrere una strada diversa. Però, in primo luogo, il regolamento «deve» - e non può - disciplinare alcune materie, perchè altrimenti non sarebbe accettabile e funzionale. Si toglierebbe un elemento di stabilità lasciando il tutto nell'incertezza.

Invito pertanto il senatore Cutrera a riconsiderare la questione e a ritirare la sua proposta modificativa.

Detto questo, e cioè che il regolamento deve misurarsi con alcune tematiche fondamentali, la tecnica istituzionale-giuridica è stata quella di prevedere dei divieti e concedere delle deroghe. È necessario che vi sia nel regolamento una regola precisa (del tipo che nei parchi non si caccia, non si accendono fuochi e non si sorvola a bassa quota)? Voglio ricordare che, ad esempio, nel Pelmo il volo a bassa quota degli elicotteri in qualche modo rende pazzi alcuni animali. Ciò vuol dire che nessun aereo deve sorvolare i parchi? Io affermo che le deroghe debbono - non semplicemente «possono» - esserci, nel senso che non è concepibile un divieto di caccia senza una regolamentazione della stessa; un divieto di accendere fuochi senza una regolamentazione di come e dove si accendono i fuochi; un divieto di portare armi senza una regolamentazione a tal proposito. In quest'ultimo caso si metterebbe sullo stesso piano un criminale ed un tutore delle forze dell'ordine: pensate cosa accadrebbe sull'Aspromonte! Per ogni divieto vi deve essere una regolamentazione di deroghe.

BOATO. Onorevole Sottosegretario, per quanto concerne il divieto di portare armi ci si riferisce ai privati e non ai soldati e alle forze dell'ordine.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi permetto di suggerire che la proposta equilibrata intorno a cui ricomporre la disciplina sarebbe quella presentata dal senatore Golfari nell'originario testo.

Chiedo poi al senatore Pagani di riflettere su una questione. Non è possibile predisporre un divieto di caccia senza ammettere che in un parco è non solo possibile ma necessario predisporre abbattimenti selettivi e prelievi faunistici.

In merito all'emendamento 11.16, suggerirei al senatore Golfari di introdurre la previsione delle deroghe per tutti i divieti, altrimenti essi risultano incomprensibili.

Per quanto riguarda la caccia, che è un tema cruciale nella gestione dei parchi nazionali e regionali, il permettere abbattimenti selettivi, nonché prelievi faunistici tesi a ricomporre gli squilibri ecologici accertati dall'Ente parco costituisce una necessità assoluta per tutti i parchi, anche se può essere esercitata in maniera diversa da un parco all'altro.

Mi sembra che anche la disciplina successiva abbia un senso: «Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso».

Il Governo alla Camera suggerì di cambiare una sola parola, cioè di sostituire «persona» con «residente», che è poi un discorso identico a quello delle aree contigue, perchè è ragionevole che siano coinvolti non le persone ma i residenti all'interno del parco.

Sostengo inoltre che è necessario che gli abbattimenti selettivi avvengano sotto la responsabilità dell'Ente parco, anche con il concorso dei guardaparco; però siccome sappiamo che ci sono stati taluni abusi, credo sia opportuno anche il coinvolgimento dei residenti.

Concludendo, a me sembra che la stessa disciplina debba essere prevista anche per gli enti regionali; vorrei far capire alla Commissione che il problema della caccia non è da sottovalutare. Il punto di vista del Ministero è che con questa disciplina e con la disciplina delle aree contigue si possano contemperare - come si è fatto per il Parco d'Abruzzo - le esigenze di protezione della natura con quella di abbattimenti e prelievi effettuati dalle associazioni territoriali dei cacciatori.

Infine, ringrazio il relatore per la sua fatica e per il lavoro svolto con molta intelligenza e vorrei dirgli che rispetto al quinto comma l'emendamento 11.20 può essere accettato, perchè fa riferimento agli usi e alle tradizioni delle comunità; più problematico sarebbe il secondo, perchè se nell'Ente parco si immettono prelievi faunistici e abbattimenti selettivi è evidente che gli usi civici, con essi incompatibili, devono essere liquidati. Pertanto, mentre esprimo un parere favorevole sull'emendamento 11.20, chiedo al relatore di ritirare l'emendamento 11.21.

Concludendo, chiedo a tutti i colleghi di fare uno sforzo affinché sull'emendamento del senatore Golfari, con le integrazioni che mi sono permesso di sollecitare, si possa convergere ritenendo che si tratti di una buona regolamentazione che tutela la natura, ma che si apre ad una giusta e corretta attività di abbattimento selettivo, che ritengo altrettanto necessaria per una corretta gestione del parco.

*FABRIS, relatore alla Commissione.* Signor presidente, stiamo facendo una grande fatica ed un certo tipo di lavoro perchè abbiamo dei tempi ristrettissimi; avremmo potuto affrontare questi temi in modo diverso, con ben altro taglio, sapendo che la sensibilità della 13<sup>a</sup> Commissione del Senato è un po' diversa rispetto a quella della omologa Commissione della Camera; non dico migliore o peggiore, ma diversa.

Nel corso della discussione di questa legge i rappresentanti di tutti i partiti hanno detto che dobbiamo approvarla subito, ma non arriveremo mai alla fine se in due ore riusciamo a mala pena ad approvare un articolo. Non voglio gettare la spugna, perchè mi parrebbe poco serio, ma è pacifico che se vogliamo approvare una legge limata nei minimi particolari non riusciremo a stare nei tempi che ci sono concessi.

Se avessimo a disposizione tutto il tempo necessario alla discussione, non sarei contrario alla proposta del senatore Cutrera; ma in questa

situazione, siccome la preoccupazione del senatore Cutrera è quella di evitare un'assenza di normativa regolamentare una volta approvato il piano, mi chiedo se questa esigenza non possa essere in qualche modo soddisfatta accorciando da sei mesi a due mesi il tempo previsto per l'approvazione del regolamento. In tal modo si abbrevierebbe moltissimo il periodo di carenza regolamentare una volta approvato il piano. In seguito, in sede di coordinamento, potremo invertire l'ordine degli articoli 11 e 12; però a questo punto propongo di andare avanti con l'esame ed invito il senatore Cutrera a ritirare la sua proposta di accantonamento.

CUTRERA. Signor Presidente, vorrei esprimere una preoccupazione fondamentale che il senatore Tornati ha colto solo in parte. Immaginando la successione di atti con la scansione temporale qui prevista, ponendosi dal punto di vista dell'amministratore, ci si trova di fronte ad un piano che per molti anni viene gestito senza regolamento e in salvaguardia. È una situazione insostenibile dal punto di vista operativo ed amministrativo.

Molte delle giuste osservazioni del collega Tornati sono contraddette dal fatto che, per ciascuno dei contenuti del piano (articolo 12, comma 2), risulta indispensabile la regolamentazione degli usi naturalistici del regolamento, senza il quale le due terminologie entrerebbero in contraddizione.

Se leggete bene, il piano può consentire la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie e addirittura le utilizzazioni produttive tradizionali. Faccio un esempio: se nel tradizionale contesto produttivo vi fossero le cave, come sarebbe compatibile ciò con il sopravvenire di un regolamento che imponesse il divieto rispetto alle cave stesse?

Quindi, scelta sul territorio e modalità di esercizio della attività di rilevanza naturalistica del territorio, dal punto di vista concettuale costituiscono una unitarietà, un solo bene, sia sotto il profilo naturalistico, che produttivo.

Comunque, accedo all'invito del relatore, motivato da esigenze di ordine e celerità dei lavori, e ritiro la proposta di accantonamento. Contestualmente, presento il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi dall'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12».*

11.23

CUTRERA

Recependo i suggerimenti che mi pervengono in questo momento dai senatori Specchia e Pierri, potrei così riformulare l'emendamento 11.23. Sopprimere le parole da: «entro sei mesi» fino alla fine e sostituirle con le seguenti: «anche contestualmente all'approvazione del piano del parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'emendamento 11.23 (nuovo testo) del senatore Cutrera.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.23 che, integrato con l'ulteriore periodo proposto dai senatori Specchia e Pierri, risulta così formulato:

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi dall'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo».*

11.23 (Nuovo testo)

CUTRERA

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 11.7 è assorbito.

Invito il relatore ad esprimersi sugli ulteriori emendamenti.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1 dei colleghi Dujany e Rubner in quanto nel comma 6 è già scritto: «di intesa con le regioni e le province autonome interessate».

Invito il collega Cutrera a ritirare l'emendamento 11.8 poiché secondo me tende a far assumere un atteggiamento non certo. Invito i colleghi a ritirare anche l'emendamento 11.10; viceversa, sia su questo che sul precedente emendamento, preannuncio il mio parere negativo laddove l'invito al ritiro non fosse accolto.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.2 del senatore Pagani, nonché sull'emendamento 11.3. All'interno dei parchi, infatti, possono esserci problemi idraulici e l'autorità del parco deve assumere le sue posizioni in proposito.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.22 del senatore Tornati ed anche sull'emendamento 11.12 del senatore Tornati e di altri senatori.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.14.

Riguardo all'emendamento 11.5, preferisco il testo del senatore Golfari riguardo alla disciplina del volo in zone di montagna; pertanto esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.9.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.15.

Concordo con la prima parte dell'emendamento 11.16, presentato dai senatori Golfari e Montresori, con l'inserimento dell'emendamento 11.16/1, presentato dal senatore Boato, che tende a sostituire le parole «la caccia» con le altre: «la lettera a) del comma 3».

La proposta modificativa contenuta nell'emendamento 11.17 è superata perchè, accettando l'emendamento Golfari, non è più necessario affermare: «Prevede altresì».

Per quanto riguarda l'emendamento 11.17/1, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori, esprimo parere contrario, perchè ho già accettato la disposizione contenuta nell'emendamento 11.16 del senatore Golfari.

A questo punto si inserisce la proposta del senatore Andreini recante il numero 11.16/2: con essa non si richiama al comma 4 la lettera a) che concerne la caccia - perchè ne parliamo successivamente -, ma tutte le altre ad eccezione della lettera b). Poichè abbiamo posto delle deroghe a tutti i divieti, sarà il regolamento a stabilire di volta in volta certi comportamenti: sono contrario all'emendamento Andreini, perchè è limitativo della potestà di decisione da parte dell'Ente parco nel predisporre il regolamento del parco.

Riassumendo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.16/1 e parere contrario sull'emendamento 11.16/2.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 11.17/1, 11.17 e 11.6.

Sul nuovo testo dell'emendamento 11.19 esprimo parere favorevole, così come sull'emendamento 11.4.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 11.1.

Per l'emendamento 11.8, ricordo al senatore Cutrera che le norme regolamentari non attengono alla materia dello statuto. Invito pertanto il senatore Cutrera a ritirarlo; altrimenti il parere è negativo.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 11.10 e 11.2, perchè sono contrario a qualunque modifica all'attuale regime di divieto. Il senatore Andreini si preoccupa che entri in vigore la normativa penale finchè non c'è il regolamento, ma questo ultimo contiene i divieti e le deroghe.

ANDREINI. Il regolamento entra in vigore appena sarà delimitato il parco.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Non è vero; la legge prevede che il regolamento abbia una certa disciplina con i divieti e le deroghe; finchè non ci sono i divieti e le deroghe non c'è neanche il regolamento e allora vale la norma di salvaguardia del parco. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 11.2.

Lo stesso discorso vale per l'emendamento 11.3: invito il presentatore a ritirarlo, altrimenti esprimo parere contrario.

Inviterei il senatore Tornati a ritirare l'emendamento 11.22, perchè anche se la sua formulazione è ragionevolissima, è comunque contro l'impianto generale della legge e quindi invito a ritirarlo.



Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.12. Per gli emendamenti 11.14 e 11.4 invito i presentatori a ritirarli.

Sull'emendamento 11.5 esprimo parere contrario.

Con l'emendamento 11.9 il senatore Golfari imputa non il divieto ma la mancanza di tecnicità della sua espressione; si potrebbe dire «secondo la disciplina giuridica e tecnica dell'ordinamento esistente», o comunque trovare una migliore riformulazione. Invito pertanto il senatore Golfari a riformularlo assicurandogli a tal fine la disponibilità del Governo.

L'emendamento 11.16 del senatore Golfari riguarda un argomento centrale; sono contrario nel caso in cui non venga integrato con l'emendamento 11.16/1, specificando che non c'è la volontà di espellere in questa attività i residenti e che anzi la volontà è quella di coinvolgerli.

Il parere del Governo è contrario sull'emendamento 11.17, anche laddove sub-emendato, perchè le deroghe vanno specificate; egualmente parere contrario esprimo sull'emendamento 11.6.

Sull'emendamento 11.19 voglio dire che come troviamo un'intesa per il piano del parco, possiamo trovare un meccanismo di soluzione di un possibile conflitto; sarei quindi d'accordo se si prevedesse lo stesso meccanismo già approntato per il piano del parco. Altrimenti basta che una Regione dica di no e il piano non esiste più. In conclusione, su questo emendamento esprimo parere favorevole a condizione che venga riformulato prevedendo per le Regioni a statuto ordinario una possibile regolamentazione del conflitto esistente.

Parere favorevole sull'emendamento 11.20, mentre invito il relatore Fabris a ritirare l'emendamento 11.21 per le ragioni già dette prima.

Sull'emendamento 11.16/2 del senatore Andreini, così formulato, esprimo parere negativo.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

*I lavori terminano alle ore 17,30.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA